

COMUNE DI USMATE VELATE

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE IN USO
DI LOCALI E STRUTTURE COMUNALI**

*(approvato con deliberazione consiliare n° 43 del 29.9.2005- **abrogato**)*

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 50 DEL 15.11.2010

INDICE SISTEMATICO

titolo 1°

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Principi e finalità

titolo 2°

USO DI LOCALI ADIBITI A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI

Art. 2 - Strutture da concedere in uso a terzi

Art. 3 - Finalità delle concessioni

Art. 4 - Modalità di concessione

Art. 5 - Tariffe d'uso per le concessioni (servizi a domanda individuale)

titolo 3°

USO DI LOCALI ADIBITI PREVALENTEMENTE PER FINI ISTITUZIONALI

Art. 6 - Concessione in uso di strutture particolari

titolo 4°

USO DI LOCALI PER ATTIVITA' DI TERZI

Art. 7 - Concessione in uso di locali da adibire a sedi di attività permanenti

titolo 5°

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 8 - Modalità presentazione delle domande

Art. 9 - Obblighi dei concessionari

Art. 10 - Revoca della concessione

Art. 11 - Responsabilità e risarcimento dei danni

Art. 12 - Penalità

titolo 6°

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 13 - Regularizzazione delle concessioni precarie in corso

Art. 14 - Entrata in vigore

Allegato A - Tariffe

TITOLO 1° PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 - Principi e finalità

L'Amministrazione Comunale, nel rispetto della disciplina contenuta nello Statuto e nelle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, intende sostenere concretamente l'attività dei cittadini, anche tra loro associati, rivolta a promuovere iniziative riconosciute utili per lo sviluppo della persona e per la crescita della convivenza civile.

Il presente regolamento disciplina, per questo motivo, i criteri e le modalità per la concessione in uso a terzi richiedenti delle strutture di proprietà del Comune che consentono l'effettivo esercizio delle iniziative e manifestazioni di impegno civile finalizzate al raggiungimento di obiettivi di pubblico interesse o di iniziative private.

TITOLO 2 USO DI LOCALI ADIBITI A FINI NON ISTITUZIONALI

ARTICOLO 2 - Strutture da concedere in uso a terzi

Per la concessione d'uso a terzi richiedenti vengono indicati i locali di seguito elencati:

- a) Via Vittorio Emanuele II, 16
- b) Via Vitt. Emanuele II, 33
- c) Villa Borgia e parco annesso
- d) Centro Civico Corrada
- e) Centro civico Via Cottolengo, 12
- f) Palazzetto dello Sport
- g) Palestra Via Dante Alighieri
- h) Bocciodromo
- i) Palestra Via Fiume
- j) Via Milano, 9
- k) Complesso di Villa Scaccabarozzi e parco annesso
- l) Centro di Aggregazione Giovanile

ARTICOLO 3 - Finalità delle concessioni

Le strutture di proprietà del Comune elencate al precedente articolo 2, vengono concesse prioritariamente per manifestazioni ed iniziative di carattere sociale, socio - sanitario ed assistenziale, culturale , socio-culturale, politica, dell'impegno civile, ricreative (con esclusione delle fruizioni per attività sportive diversamente disciplinate), per mostre ed esposizioni promosse ed organizzate da enti, associazioni, gruppi, con sede a Usmate Velate ed iscritti nell'Albo delle Associazioni e che abbiano depositato il proprio statuto o atto costitutivo presso il settore comunale per i Servizi Sociali, culturali, sport e tempo libero, o che siano comunque iscritte negli appositi elenchi e registri di cui al d.lgs. 460 del 1997.

L'Amministrazione può negare la concessione dei locali, qualora ritenga le iniziative per le quali vengono richiesti contrarie al buon costume.

L'utilizzo degli spazi è concesso anche a singoli cittadini residenti o imprese aventi sede nel territorio comunale, purché le iniziative rispondano alle finalità di cui al 1° comma dell'articolo 1.

Le richieste di uso della struttura da parte di terzi, singoli e o associati, non residenti a Usmate Velate o di enti ed associazioni diverse da quelle indicate al 1° comma del presente articolo, saranno prese in considerazione dopo il soddisfacimento delle richieste dei soggetti individuati ai commi uno e due del presente articolo.

Ai sensi della legge 10.12.1993 n. 515, appositi spazi verranno messi gratuitamente a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in misura uguale tra loro e con modalità stabilite dal Sindaco. I partiti presenti negli organi istituzionali elettivi nazionali, regionali, provinciali e locali (comprese le liste civiche comunali) e i partiti o le liste civiche che si sono presentate alle ultime elezioni comunali possono usufruire gratuitamente delle sale pubbliche per assemblee pubbliche debitamente pubblicizzate normalmente fino a cinque volte nel corso dell'anno, con possibilità di deroga fino a sette volte in occasione di appuntamenti elettorali. Tutti gli altri partiti o liste civiche possono usufruire gratuitamente delle sale pubbliche per assemblee pubbliche debitamente pubblicizzate fino a tre volte nel corso dell'anno.

E' consentito l'uso della sala consiliare di Villa Borgia e dei saloni al piano terra della Villa Scaccabarozzi per la celebrazione dei matrimoni civili; la concessione è gratuita per i cittadini residenti nel Comune mentre per i non residenti verrà richiesto il canone di utilizzo stabilito annualmente dalla Giunta Comunale. In occasione di matrimoni, di feste private per diverse ricorrenze, di mostre o altre iniziative similari è consentito tenere un rinfresco negli spazi di Villa Borgia o di Villa Scaccabarozzi, o nei relativi parchi, con onere di allestimento e pulizia a carico degli interessati, previo pagamento del canone stabilito.

Per quanto concerne l'uso delle sale al piano terra della Villa Scaccabarozzi o al primo piano di Villa Borgia, per iniziative non patrocinate dall'Amministrazione Comunale, verrà richiesto il canone stabilito annualmente, previa autorizzazione all'uso da parte dell'Amministrazione Comunale.

Nelle sale multiuso di Villa Scaccabarozzi è consentita l'attività di catering post cerimonia, convegni, seminari, simposi e altre attività culturali di rilevanza comunale e sovracomunale con applicazione dell'art. 5 del presente regolamento.

Le strutture non possono essere concesse per finalità commerciali o di propaganda a titolo personale, salvo nei casi di patrocinio dell'Amministrazione Comunale.

In tutti questi casi i luoghi devono essere consegnati nelle stesse condizioni di presa in carico, con onere di pulizia a carico del concessionario e controllo da parte del personale incaricato dal Comune.

ARTICOLO 4 - Modalità di concessione

L'ordine cronologico di assunzione al protocollo comunale delle richieste costituisce criterio di priorità nell'assegnazione delle concessioni, tenuto conto delle finalità disciplinate con il precedente articolo.

L'Amministrazione comunale istituisce "il centro unico per le prenotazioni", presso l'ufficio sport per quanto riguarda le Associazioni e le manifestazioni sportive e presso l'ufficio per le relazioni con il pubblico per tutte le altre modalità di utilizzo. Questo ultimo ufficio viene dotato degli strumenti operativi necessari per assicurare all'utenza un procedimento unitario ed in tempo reale, adempimento a tutte le formalità di natura amministrativa e contabile, assicurando il rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti.

ARTICOLO 5 - Tariffe d'uso per le concessioni (servizi a domanda individuale)

Le tariffe per le concessioni in uso delle strutture indicate all'articolo 2, saranno deliberate annualmente, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, in relazione ai costi unitari di utilizzo dei locali, assicurando in ogni caso il rispetto del rapporto legale di copertura dei costi, trattandosi di servizi a domanda individuale.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale concedere il patrocinio per l'uso gratuito dei locali.

TITOLO 3 USO DI LOCALI ADIBITI PREVALENTEMENTE A FINI ISTITUZIONALI

ARTICOLO 6 - Concessione in uso di strutture particolari

Le sottoelencate strutture vengono prevalentemente utilizzate per la effettuazione di iniziative realizzate direttamente dal Comune, anche con la collaborazione di terzi:

- a) sala consiliare;
- b) biblioteca.

Gli immobili sopraindicati potranno essere concessi in uso gratuito ai soggetti che ne faranno richiesta, verificato l'effettivo interesse pubblico/istituzionale dell'iniziativa, ferme restando le responsabilità connesse all'uso delle strutture di cui sopra.

TITOLO 4 USO DI LOCALI PER ATTIVITA' DI TERZI

ARTICOLO 7 - Concessione in uso di locali da adibire a sedi di attività permanenti

L'Amministrazione comunale ha la facoltà di concedere in uso per un periodo di tempo determinato, oltre agli immobili precedentemente indicati, anche le sottoelencate strutture:

- a) edifici di proprietà comunale o porzioni degli stessi, esaurita la necessità di collocarvi strutture o servizi del Comune;
- b) spazi nelle scuole lasciati liberi da occupazioni o attività didattiche (previa parere positivo dell'autorità scolastica);
- c) spazi fruibili nelle scuole di proprietà di concerto con l'autorità scolastica e con l'autorizzazione della stessa nei tempi ed onorari extrascolastici, per l'allestimento di corsi e iniziative di durata continuativa;
- d) locali che si rendono disponibili a seguito di ristrutturazione e accorpamento di servizi comunali;
- e) impianti sportivi.

Nel caso di uso continuativo e prolungato, tale concessione verrà effettuata previa stipula di apposita convenzione che preveda, tra l'altro, le finalità socio culturali o gli specifici progetti che i terzi intendono realizzare, la durata, il canone d'uso ed indicizzazione ISTAT, le modalità di pagamento e le relative sanzioni per l'inadempimento o il ritardo, la cauzione, le modalità di rilascio, le prescrizioni previste da leggi o regolamenti vigenti.

Le suddette strutture saranno concesse con priorità ad associazioni o enti:

- che collaborano con l'Amministrazione comunale per l'espletamento di servizi di pubblica utilità;
- che hanno finalità di pubblica utilità e sociali;
- che svolgono attività di pubblico interesse sul territorio.

A parità di condizioni e di documentata necessità viene data priorità all'associazione o ente che abbia inoltrato richiesta in data antecedente.

A norma degli articoli 3 e 4 – 1° comma del Decreto Presidente della Repubblica n° 633 del 1972, il canone di utilizzo è rilevante ai fini IVA, trattandosi di prestazione di servizi non limitata alla mera locazione, ma ad un complesso di utilità messe a disposizione (attrezzature, acqua, riscaldamento, energia elettrica, custodia).

TITOLO 5° DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 8 - Modalità presentazione delle domande

La domanda per la concessione in uso dei locali o di strutture dovrà essere presentata dal legale rappresentante dell'ente, associazione, gruppo o del singolo richiedente almeno 10 giorni prima della data della manifestazione o riunione, fatti salvi casi di particolare urgenza debitamente motivati.

Nel caso in cui per le iniziative sia previsto il rilascio di licenza o autorizzazione ai sensi del T.U.L.P.S. le domande vanno inoltrate almeno 20 giorni prima della manifestazione.

Nella domanda di cui al comma precedente potrà essere eventualmente indicato il nominativo di altra persona responsabile dell'organizzazione o dell'iniziativa, la quale dovrà essere presente per tutta la durata della manifestazione ed alla quale si farà riferimento per impartire, anche verbalmente prima o nel corso dell'utilizzo, disposizioni di servizio per l'uso delle strutture.

In mancanza di altra indicazione, è inteso che il richiedente (legale rappresentante) assume direttamente qualsiasi responsabilità nei confronti dell'amministrazione comunale e dei terzi anche per il fatto dei propri associati, ausiliari e dipendenti, ed è inoltre responsabile del contenimento del numero di persone che possono accedere ai locali, ai fini dell'incolumità e della pubblica sicurezza.

Il provvedimento comunale concessorio della struttura richiesta non assorbe, né comprende eventuali e qualsivoglia altre prescrizioni che norme vigenti, in relazione all'attività del concessionario, ponessero a carico del medesimo.

L'uso delle sale verrà concesso purché giorni ed orari non coincidano con riunioni già programmate; comunque le manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale ed a altre pubbliche autorità avranno priorità sulle altre ove sussista motivo di urgenza e pubblica utilità.

Nel caso di utilizzo delle sale per urgenti motivi di carattere pubblico, il responsabile del servizio ha la facoltà di revocare la concessione in ogni momento, previa restituzione del canone o della parte di canone inutilmente versato e il rimborso delle spese già sostenute e documentate.

ARTICOLO 9 - Obblighi dei Concessionari

Il concessionario dovrà consentire l'accesso alla sala avuta in uso, e solo ad essa, salvo le pertinenze connesse con l'uso stesso.

A nessuno è consentito accedere ad altri locali dell'edificio.

I locali dovranno essere utilizzati con la massima diligenza, senza che vengano provocati danni di alcun genere.

Le iniziative svolte all'interno degli spazi concessi dovranno inoltre rispettare le norme di pacifica convivenza con coloro che usufruiranno di eventuali spazi attigui e con i residenti. In particolare, per la Sala delle colonne, attigua ad abitazioni locate a cittadini, si dovrà evitare di tenere volumi alti e l'utilizzo dovrà concludersi non oltre le ore 24,00 e la sala dovrà essere liberata non oltre le 0,30.

Spetta al concessionario la vigilanza circa il corretto utilizzo degli spazi consentiti. E' tassativamente vietata l'affissione alle pareti con qualsiasi mezzo: per manifesti, quadri o similari dovranno essere impiegati trespolti mobili o strutture facilmente amovibili.

L'orario di uso delle sale risulta dall'apposito atto di convenzione e/o autorizzazione e dovrà essere scrupolosamente osservato. E' consentito l'accesso del pubblico alle sale mezz'ora prima dell'inizio fissato per la manifestazione o riunione e trattenersi un'ora dopo l'orario fissato.

In ogni caso i locali dovranno essere lasciati non oltre le ore 0,30.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di prorogare l'orario a seconda della tipologia della manifestazione.

Il concessionario dovrà premunirsi anticipatamente del ritiro delle chiavi o di altro materiale necessario all'accesso; sarà inoltre responsabile, al termine della riunione, dello spegnimento delle apparecchiature elettriche e della chiusura attenta dei vari ingressi comprese le finestre, nonché della cura, custodia e restituzione delle chiavi e dell'altro materiale debitamente concesso.

La trasgressione a tali regole comporta l'applicazione della penale massima prevista.

Per concessioni temporanee l'onere delle pulizie è a carico dell'amministrazione comunale.

In ogni caso il concessionario è esclusivamente responsabile per ogni danno a persone o cose che dovesse occorrere in occasione dell'uso degli spazi oggetto di concessione e comunque di tutti i danni connessi alla predetta concessione.

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 11.11.1975 n° 584 nelle sale e negli spazi aperti al pubblico è vietato fumare.

Al titolare della concessione di utilizzo degli spazi e al custode degli immobili spetta il compito di vigilare sull'osservanza del divieto.

La violazione verrà sanzionata ai sensi della legge 16.1.2003, n° 3.

ARTICOLO 10 - Revoca della concessione

L'Amministrazione comunale ha in ogni caso la facoltà di revocare in qualsiasi momento con provvedimento motivato, notificato al concessionario, l'autorizzazione all'uso delle strutture, nei casi in cui ritenga che le iniziative programmate non rispondano alle condizioni generali o alle particolari prescrizioni convenzionali d'uso.

Entro il termine perentorio di giorni 7 dalla notifica del provvedimento di cui al precedente capoverso, il concessionario ha facoltà di presentare controdeduzioni scritte all'amministrazione comunale, trascorsi i quali il provvedimento diventa definitivo ed i locali dovranno essere rilasciati in perfetto stato d'uso, liberi da quanto eventualmente vi abbia collocato il concessionario, nei successivi quindici giorni.

In caso di presentazione di controdeduzioni, l'Amministrazione comunale confermerà o meno il provvedimento di revoca, dandone comunicazione al concessionario. La comunicazione prevederà eventualmente anche il termine di rilascio dell'immobile non superiore a dieci giorni.

ARTICOLO 11 - Responsabilità e risarcimento dei danni

In caso di danni, rilevati al termine dell'utilizzo dal personale dell'Ufficio Tecnico comunale, il concessionario è civilmente responsabile per sé e per gli utenti delle sale nelle ore assegnate dalla convenzione, a meno che non sia in grado di denunciare alle autorità competenti gli autori dei danneggiamenti. Il concessionario assume anche personalmente ogni responsabilità in ordine agli oneri finanziari previsti dalla convenzione.

Tutti i danni causati diretti e indiretti a locali ed alle relative suppellettili durante o in concessione d'uso dovranno essere risarciti alla amministrazione comunale (danno emergente e lucro cessante).

Per l'utilizzo continuativo di locali, l'Amministrazione Comunale richiederà, in riferimento alla struttura concessa in uso, che venga stipulata idonea polizza assicurativa per la copertura dei danni eventualmente causati dal concessionario o da eventuali terzi autorizzati all'accesso ai locali in questione da parte dello stesso concessionario.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, deve ritenersi applicabile la normativa vigente in materia.

ARTICOLO 12 - Penalità

Il presente regolamento deve essere rispettato da tutti i concessionari e i presenti nelle sale. Eventuali trasgressioni a queste norme ed a eventuali successive disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale comporteranno l'addebito al concessionario di una penale che varia da euro 50,00 ad euro 500,00 ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

In caso di inadempienze gravi potrà essere emesso provvedimento di revoca della concessione o del diniego di concessioni future.

I suddetti provvedimenti non inficiano il diritto del Comune di rivalersi sul concessionario per qualsiasi atto compiuto da lui o da altri utenti soggetti alla sua vigilanza.

TITOLO 6° NORME FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 13 - Regolarizzazione delle concessioni precarie in corso

L'Amministrazione Comunale, in sede di prima applicazione del presente regolamento, provvederà a regolarizzare le concessioni in corso e ad uniformarle ai criteri e dettami del presente regolamento, ove possibile, entro 6 mesi, mediante stipula delle convenzioni ai sensi dell'art. 7.

ARTICOLO 14 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore in conformità delle norme previste dallo statuto.

Allegato A

TARIFFE

Per l'uso dei locali deve essere versato in anticipo il corrispettivo pagamento.

I canoni definiti annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione si devono intendere quale rimborso forfettario delle spese sostenute dal Comune per l'utilizzo delle sale (luce, riscaldamento, pulizie, etc..).

Le tariffe dovranno essere determinate, secondo le diverse tipologie degli immobili concessi, tenendo conto delle seguenti modalità:

INVERNALE (dal 15 ottobre al 14 aprile)

tariffa serata
tariffa oraria
tariffa giornaliera
tariffa settimanale

ESTIVA (dal 15 aprile al 14 ottobre)

tariffa serata
tariffa oraria
tariffa giornaliera
tariffa settimanale